

Vademecum ODV – ETS

Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del Terzo settore (Ets) costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono attività di interesse generale, prevalentemente a favore dei propri associati e di terzi (non necessariamente svantaggiati), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Come si costituisce una associazione

I **documenti fondanti** di un'associazione sono l'**Atto costitutivo** e lo **Statuto**.

L'atto costitutivo rappresenta la manifestazione della volontà di almeno sette persone di voler costituire un'Associazione.

Lo Statuto è lo strumento con cui si definiscono le regole di funzionamento dell'Associazione stessa.

L'atto Costitutivo e lo Statuto di un'Associazione devono avere delle caratteristiche specifiche come:

- Essere una Associazione liberamente costituita senza fine di lucro
- Assicurare la partecipazione democratica e le pari opportunità tra donne e uomini
- Prevedere diritti e doveri dei soci e assicurare la parità degli stessi
- Stabilire criteri di ammissione ed esclusione dei soci che evitino discriminazioni
- Eleggere le cariche sociali
- Approvare annualmente il bilancio e il programma di attività
- Svolgere attività con varie finalità (sociali, civili, culturali, ambientali, sportive, ecc.).

Lo Statuto delle Associazione di volontariato deve contenere espressamente:

- ✓ la denominazione
- ✓ l'assenza di scopo di lucro
- ✓ le finalità ideali
- ✓ la sede legale
- ✓ le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione
- ✓ l'organo che assume la rappresentanza legale dell'Associazione
- ✓ i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione
- ✓ l'elettività e la gratuità delle cariche associative.

Organi dell'Associazione

A. Assemblea dei soci

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

- È composta da tutti i soci che aderiscono all'Associazione, decide le linee guida e delibera sulle linee programmatiche generali
- Elege il Comitato Direttivo, il Presidente e l'Organo di Controllo (ove previsto ai sensi dell'art.30 del CTS)
- Decide le variazioni dello Statuto e sull'eventuale scioglimento (assemblea in forma straordinaria in entrambi i casi)
- Viene convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo. È convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea, con qualsiasi mezzo idoneo
- Delibera su qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo decide di sottoporle
- Può essere ordinaria o straordinaria.
- È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

B. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del CTS ed è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea, e comunque sempre in numero dispari.

Ha il compito di:

- convocare convegni e conferenze
- amministrare il patrimonio dell'Associazione
- deliberare la convocazione dell'Assemblea
- deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza
- assumere il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali, previsto dalla rete Auser per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati
- deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione
- deliberare sulle proposte di sanzione avanzate dalla Commissione di Garanzia
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal vigente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

C. Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

- Viene eletto dall'Assemblea, come previsto dallo Statuto che può prevedere anche un Ufficio di Presidenza
- Risponde davanti alla Legge del buon funzionamento dell'Associazione
- Presiede il Comitato Direttivo

- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi e sociali, governa e gestisce l'Associazione, propone al Comitato Direttivo i programmi delle attività e le differenti iniziative
- Dietro mandato specifico, può aprire conti correnti e agire sugli stessi, può sottoscrivere convenzioni o contratti
- Predisporre la bozza di bilancio.

L'Ufficio di Presidenza è composto, oltre che dal Presidente, da uno o più vicepresidenti che lo possono sostituire in caso di assenza o impossibilità e/o possono essere delegati a rappresentarlo e agire in sua vece.

D. L'Organo di Controllo (ex sindaci revisori), nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del CTS.

- È composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea, anche tra i non soci. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile
- La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima struttura
- Verifica periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione
- Predisporre una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale.

E. Commissione di Garanzia

- La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella Regionale
- La Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'associazione e ad indicare al Comitato Direttivo - cui compete il compito di deliberare - le correlative sanzioni.

Ammissione dei soci

Possono associarsi persone, senza distinzione di etnia, genere, cultura, appartenenza politica o religiosa, purché condividano gli scopi dello Statuto, del codice etico e le finalità dell'Associazione.

L'ammissione è fatta con deliberazione del Comitato Direttivo (art. 10 dello Statuto).

L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

Enti del Terzo settore – libri e registri obbligatori

Ogni Associazione deve dotarsi di una serie di **libri e registri obbligatori**, che per la loro caratteristica possono essere costituiti anche di fogli mobili. In questo caso devono essere immessi progressivamente e devono riportare nell'intestazione i dati anagrafici della Associazione. Alcuni libri/registri possono essere tenuti in forma digitale/telematica. Ogni Associazione di volontariato deve avere:

- Il libro soci o aderenti
- Il libro dei verbali del Comitato Direttivo, dove vengono riportate le riunioni, gli ordini del giorno, le deliberazioni
- Libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, dove vengono riportate le riunioni con l'ordine del giorno, se in prima o seconda convocazione, i soci presenti e le decisioni assunte
- Il registro dei volontari che deve essere vidimato e in cui sono iscritti tutti i volontari non occasionali. In alternativa può essere utilizzato il registro telematico, tenuto da Auser regionale Lombardia, per le ALA che assicurano i propri volontari attraverso la rete Auser.

Ambito di intervento delle associazioni di volontariato O.D.V. (come da Statuto):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per l'associazione di volontariato

Per poter stipulare convenzioni con gli Enti Locali e gli altri enti pubblici e per poter utilizzare i benefici previsti dalla legge, è necessario che l'Associazione di volontariato sia iscritta da almeno sei mesi nel RUNTS (Registro Unico Nazione del Terzo Settore).

La legge definisce “**attività di volontariato**” quelle prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione il cui volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti e ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo, contratto con l'Associazione.

L'ATTIVITÀ DI VOLONTARIO NON PUÒ ESSERE REMUNERATA IN ALCUN MODO.

L'art.17 del D.lgs. n.117/2017, prevede che “l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. **AL VOLONTARIO POSSONO ESSERE RIMBORSATE DALL'ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA SOLTANTO LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER L'ATTIVITÀ PRESTATATA**, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, e/o ai fini del comma 3 del sopracitato articolo. Il volontario ha diritto al rimborso, a fronte ad un'**AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEL ART. 46 D.P.R. 28/12/2000 N. 445** e purché non si superi l'importo di euro 10 giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi-spese di tipo forfettario.

Il volontario delle Associazioni ODV non può avere alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'organizzazione in cui opera come volontario.

Le organizzazioni di volontariato devono operare in maniera prevalente con l'ausilio di volontari e possono assumere dei dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo entro i limiti necessari "al loro regolare funzionamento" o in quanto "occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essere svolta".

La legge prevede che l'organizzazione di volontariato stipuli in maniera obbligatoria un'assicurazione a favore dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie legati al tipo di attività svolta e per la responsabilità civile nei confronti di terzi (art.18 del D.lgs. 117/2017).

Risorse economiche

Le associazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- contributi dei soci - quote associative
- donazioni o lasciti testamentari
- erogazioni liberali da associati e da terzi
- entrate derivanti da convenzioni
- contributi dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore
- contributi delle organizzazioni ispiratrici
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste (nei limiti consentiti dalle norme in materia).

N.B.: Le erogazioni liberali (donazioni) possono essere effettuate solo ed esclusivamente avvalendosi di sistemi specifici di pagamento quali:

Bonifico bancario o postale, vaglia postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari-postali o circolari.

L'associazione ricevente ha l'obbligo della tenuta delle scritture contabili e deve rilasciare sempre ricevuta che comprovi l'avvenuto ricevimento dell'erogazione.

Le donazioni in denaro contante non danno diritto alle detrazioni fiscali previste.

5 per mille

Le Associazioni di volontariato - Enti del terzo Settore (iscritte al RUNTS) - figurano tra gli enti ammessi a ricevere il 5x1000 dell'imposta sui redditi, devoluta dai cittadini in sede di dichiarazione annuale.

NORME SULLA SICUREZZA delle sedi

Se nella sede dell'Associazione operano dipendenti, è fatto obbligo di osservare le norme del testo unico di sicurezza sul lavoro e di documentare l'avvenuta valutazione dei rischi attraverso una autocertificazione o un documento (art.27 e 28 d.lgs. 81/08) dettagliato e descritto in modo completo ed esaustivo con data certa documentabile.

Certificato di attribuzione del codice fiscale	Consente di certificare i dati identificativi dell'associazione; è necessario mantenere aggiornati i dati relativi al rappresentante legale in carica e alla sede legale dell'associazione	DPR 29 settembre 1973, n.605
Determina e repertorio iscrizione al RUNTS	Attesta l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)	Art. 54 D.lgs.117/2017 art. 31 comma7 del D.M. n°106 del 15 settembre 2020
Libro soci	Consente di verificare l'effettiva natura associativa e la natura del rapporto tra l'associazione ed i propri soci.	Art.15 D.lgs.117/2017
Registro dei volontari	Consente di verificare l'obbligo di assicurazione di coloro che prestano volontariato	Art.17 d.lgs.117/2017
Convocazione dell'assemblea (conforme alle modalità previste dallo statuto).	Consente di dimostrare il rispetto sostanziale del requisito di democraticità	Art. 24 D.lgs.117/2017 -art. 20 CC
Verbali delle sedute e delle deliberazioni assembleari sottoscritti dal verbalizzante e da chi presiede l'assemblea	Consente di dimostrare il rispetto del requisito della democraticità della struttura e dell'elettività delle cariche associative come richieste dalla legge, dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalle norme civilistiche o statutarie. Consente di verificare l'avvenuta approvazione del bilancio.	Art. 24 D.lgs.11/2017 Art. 20 CC
Verbali delle sedute e delle deliberazioni del Comitato Direttivo	Consente di accertare mandati e delibere del comitato che è l'organo amministrativo dell'Associazione	Art. 18 CC Art.10 del vigente statuto
Convocazione comitato direttivo	Consente di dimostrare il rispetto sostanziale del requisito di democraticità	Art.10 del vigente statuto
Bilancio delle entrate e delle spese complessive dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. (bilancio consuntivo)	Consente di dimostrare l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, per le associazioni riconosciute consente di dimostrare la conservazione del patrimonio necessario per mantenere l'iscrizione al registro delle persone giuridiche.	Art. 13 D.lgs.117/201
Rendiconto del 5X1000a partire dell'2008	Consente di dimostrare il corretto utilizzo delle risorse	Art. 3-comma 6 legge 24.12.2007 n.244 (legge finanziaria).
Rendiconto raccolte pubbliche di fondi	Necessario se l'associazione ha effettuato raccolte pubbliche di fondi.	Art.7 D.lgs.117/2017

LEGGI DI RIFERIMENTO

Art. 18 costituzione della Repubblica Italiana

Codice civile

D.lgs. 117 /2017 (Codice del Terzo Settore)

Legge regionale (regione Lombardia) 14 febbraio 2008 n° 1

D.M. n°106 del 15 settembre 2020

D.lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 679/2016 (norme privacy)

Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

Articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi (per convenzioni)

D.lgs. 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; (per convenzioni)